



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2022

CASIMIRO CONIGLIONE

**La misura di sicurezza della casa di lavoro:
un fossile giuridico dell'ordinamento penale italiano**

F. DE VANNA (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la "detenzione" in casa di lavoro*, Mucchi Editore, Modena, 2020, pp. 120.

CASIMIRO CONIGLIONE*

**La misura di sicurezza della casa di lavoro:
un fossile giuridico dell'ordinamento penale italiano**

F. DE VANNA (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la "detenzione" in casa di lavoro*, Mucchi Editore, Modena, 2020, pp. 120.

Il volume curato da Francesco De Vanna, sesta pubblicazione della collana "Prassi sociale e teoria giuridica" diretta da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti, è il frutto della rielaborazione dei contributi a una Tavola rotonda promossa dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità il 17 febbraio 2020 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

L'opera ha il merito di analizzare, da diverse angolazioni e in maniera esaustiva, la vetusta (e controversa) misura di sicurezza della casa di lavoro.

Nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del suo art. 27, che sancisce il fine rieducativo e il trattamento umanitario della pena, l'attuale Codice penale (che risale al 1930), com'è noto, ammette la compresenza di pene e misure di sicurezza; questa compresenza è il risultato legislativo di un compromesso tra le due scuole di pensiero dominanti dell'epoca: la scuola classica che credeva nel concetto della *retribuzione* della pena e la scuola positiva che, invece, propugnava il concetto di *pericolosità sociale*, una devianza della personalità del reo che – secondo gli esponenti di questa scuola, tra cui il celebre criminologo Enrico Ferri (1856-1929) – doveva essere eliminata attraverso la previsione di specifiche misure che curassero questa deviazione della personalità.

Le misure di sicurezza, a differenza delle pene che hanno un minimo e un massimo edittale, non hanno una determinata durata: ciò impone che fino a quando non sia "curata" la pericolosità sociale e il giudice di sorveglianza (a sua discrezione) non accerti il venir meno di tale pericolosità, ne è prevista la proroga. Inoltre, siffatte misure possono essere applicate ai non imputabili, ossia i minori o coloro che non hanno la capacità di intendere e di volere; il compromesso legislativo del codice Rocco, peraltro, ha comportato l'instaurazione del sistema del *doppio binario*: un sistema in cui si prevede, accanto e in aggiunta alla pena (inflitta sul presupposto della colpevolezza), una misura di sicurezza per eliminare la pericolosità sociale del reo e finalizzata alla risocializzazione.

* Dottorando in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Unimore - Fondazione Marco Biagi.

Le misure di sicurezza (e in modo particolare quella della casa di lavoro) possono pertanto essere considerate, come si sostiene in diversi passaggi-chiave del volume, un “fossile” giuridico, un reperto archeologico che sopravvive all’interno dell’ordinamento giuridico, ispirato a ideologie di ordine pubblico e sicurezza assai lontane dai valori dell’attuale carta costituzionale.

L’obiettivo degli autori e delle autrici, attraverso impostazioni disciplinari e metodologie differenti, è quello di far emergere la superfluità della misura di sicurezza della casa di lavoro (ma in generale delle misure di sicurezza), alla luce del perpetrarsi di situazioni di vulnerabilità e discriminazioni, senza considerare il pregresso sofferto da questi soggetti.

Nel dibattito, come puntualmente evidenziato da Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti nella *Premessa*, non se ne parla affatto si tratta di “un argomento trascurato, o forse più che trascurato, del tutto assente nel dibattito pubblico e anche in quello strettamente giuridico” (p. 11).

Più specificatamente, il contributo di Francesco De Vanna (pp. 19-32) – dopo aver analizzato il compromesso legislativo tra la scuola classica e la scuola positiva, che ha portato all’emanazione del codice Rocco – intende far emergere la situazione di *limbo*, a cui sono destinatari gli internati della casa di lavoro. Gli internati, infatti, vivono in una situazione in cui viene a sfumare la dicotomia innocente/colpevole e, a causa della “presunta” persistenza della pericolosità sociale (concetto, peraltro, assai ambiguo e soggetto a interpretazioni discrezionali da parte del giudice di sorveglianza), si ritrovano in una “transizione indefinita verso l’agognata libertà e uno strumento di addomesticamento dei corpi” (p. 31). Inoltre, ciò che manca in queste strutture (oltre il lavoro) è la previsione di strumenti e percorsi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a internamento: ciò contribuisce ad aumentare la marginalizzazione e la sofferenza di questi soggetti (cfr. p. 32), in palese contrasto con l’art. 27 della Costituzione.

Le argomentazioni di Valerio Onida (pp 33-38), già Presidente emerito della Corte costituzionale e scomparso di recente, mirano, da un lato, a sottolineare l’applicabilità dell’art. 27 della Costituzione (ossia, il trattamento umanitario e il fine rieducativo della pena) anche alle misure di sicurezza e, dall’altro, a far emergere i valori anacronistici delle politiche di ordine pubblico e sicurezza di cui è imbevuto l’odierno codice penale, lontani dal linguaggio garantista e dai valori della Costituzione repubblicana. Onida auspica che il concetto di pericolosità sociale venga

modificato, tenendo conto delle condizioni socio-economiche, culturali e di emarginazione (cfr., in particolare, pp. 37-38).

L'analisi di Tatiana Boni (pp. 39-45), avvocatessa e referente dello Sportello dell'Associazione "Avvocato di strada – Onlus", si sofferma sull'orientamento delle politiche legislative della pubblica sicurezza, incentrate su un concetto di sicurezza "non più ancorato a un progetto di cittadinanza inclusiva" (p. 39); esse, in realtà, non fanno che aumentare le soglie del penalmente rilevante per quelle categorie di persone considerate "pericolose". A partire da questi presupposti, l'autrice indaga nel dettaglio la misura di sicurezza della casa di lavoro, dove – paradossalmente – ciò che manca è proprio il lavoro come fase del progetto rieducativo e di risocializzazione, in ossequio alla legge 354/1975 – Legge sull'ordinamento penitenziario (cfr. pp. 41-42). In maniera assai opportuna, inoltre, sottolinea l'ulteriore fattore di vulnerabilità a cui possono andare incontro gli immigrati irregolari che si ritrovino ad essere internati: infatti, non essendo titolari del permesso di soggiorno, sono destinati a una permanenza a tempo indeterminato all'interno della struttura, non potendo dimostrare al giudice di sorveglianza la stabilità di domicilio e/o residenza (cfr. p. 44).

L'indagine di Francesco Maisto (pp. 47-51), Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano e Presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, si concentra sulla riforma parziale del 2014 che ha introdotto quattro nuovi principi sull'applicazione della misura di sicurezza: il carattere di residualità della misura di sicurezza detentive, in favore di quelle attenuate (un esempio, sotto questo profilo, può essere la libertà vigilata); la decontestualizzazione della pericolosità sociale dell'infermo e del seminfermo; l'inammissibilità dell'applicazione della misura di sicurezza a infermi e seminfermi in caso di mancanza di programma terapeutico individuale; l'individuazione del termine della misura di sicurezza (cfr. p. 49). Questi principi elencati da Maisto recepiscono i risultati della giurisprudenza costituzionale (in modo particolare delle sentenze n. 253/2003 e 367/2004) e permettono l'adozione di misure non detentive per assicurare agli infermi le cure necessarie, nel contempo permettono di curare la pericolosità sociale. Ciò nonostante, l'autore critica la vigenza della casa di lavoro, giacché è fonte di inutili sofferenze (cfr. p. 51).

Il contributo di Emilio Santoro (pp. 53-77), professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze e direttore dell'*Altro diritto* (Centro Interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni), dal canto suo – dopo un ricco *excursus* storico-

giuridico sull'ideologia della scuola positiva, sulla casa di lavoro, della colonia penale e del compromesso legislativo adottato dal codice Rocco – si sofferma con argomentazioni assai convincenti sull'incostituzionalità sopravvenuta della misura di sicurezza della casa di lavoro. Ad avviso di Santoro, è opportuno menzionare due sentenze: la prima sentenza è la 204/1974 della Corte Costituzionale, che ha previsto per i detenuti un programma di trattamento flessibile e l'autorizzazione a permessi temporanei per uscire dalle strutture; la seconda è quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ossia *M. c. Germania*, la quale ha ribadito che non sussiste alcuna differenza sostanziale tra la pena e la misura di sicurezza in stretta osservanza all'art. 7 della CEDU, che sancisce il principio della *nulla poena sine lege* (cfr. p. 73). Quindi per Santoro è assolutamente ingiustificato – nonché incostituzionale – che questa misura si configuri “come una seconda pena con una durata che può arrivare al massimo edittale previsto per il reato commesso” (p. 75). Sorgono, peraltro, dubbi in merito alla violazione dell'art. 13 della Costituzione, giacché se la casa di lavoro non prevede il lavoro come trattamento di recupero, la misura di sicurezza della casa di lavoro risulta incostituzionale per ingiustificata privazione della libertà personale. (cfr. p. 77).

Il volume raccoglie anche le testimonianze (pp. 81-110) di internati, ex internati, volontari e funzionari giuridico-pedagogici: esse fanno percepire significativamente in modo diretto la sofferenza, e le condizioni di vulnerabilità (quasi sempre già pregresse) degli internati. La misura in sostanza aggrava la condizione di fragilità di soggetti già vulnerabili: è come se lo Stato, di fatto, volesse nascondere in queste strutture agli occhi della società persone “socialmente pericolose”, ma in realtà più propriamente “indesiderate”.

Nel complesso, il volume mette a fuoco la controversa istituzione della misura di sicurezza della casa di lavoro, riuscendo nell'intento di far scorgere situazioni di vulnerabilità “invisibile”, ossia non percepibili e nascoste non da un'ideologia sistematica, ma da un serie di valori condivisi che costituiscono e alimentano tale vulnerabilità, dandola per scontata (cfr. pp. 9-11)

Chi soffre già una situazione di vulnerabilità, corre il rischio in queste strutture di aumentare la propria marginalizzazione, considerato che i programmi di reinserimento sociale sono di fatto assenti.

Una filosofia del diritto, ed è questa la missione del CRID, che intende studiare i fenomeni di discriminazione e vulnerabilità (invisibile) – riprendendo le parole di Casadei e Zanetti nella loro *Premessa* – deve

“sporcarsi le mani con la dimensione contingente delle esistenze, ma pure con i lati oscuri, controversi e, a volte, paradossali dei sistemi giuridici e istituzionali” (p. 9). La misura di sicurezza della casa di lavoro può essere annoverata tra i casi più significativi, e certamente meno discussi, riconducibili a questo tipo di sistemi.